



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5086

Seduta del 26/07/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILIO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bruno Galli

Oggetto

L.R. 25/2016 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE QUADRIENNALE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA, TEATRO SOCIALE DI COMO/AS.LI.CO., FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI DI CREMONA, FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI DI PAVIA, FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO, FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI DI MILANO, PER LA REALIZZAZIONE DEL CIRCUITO LIRICO LOMBARDO OPERALOMBARDIA - ANNI 2021/2024

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Ennio Castiglioni

Il Dirigente Graziella Gattulli

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino Normativo” e, in particolare, gli artt. 7 “Attività di rilevanza regionale” e 32 “Spettacolo dal vivo”;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64;

RICHIAMATE:

- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 “Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo”;
- la d.g.r. n. XI/4869 del 14 giugno 2021 “Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)”;

PREMESSO che:

- la Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona, la Fondazione Teatro Grande di Brescia, la Fondazione Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro Sociale di Como (Associazione Lirica Concertistica As.Li.Co.) e il Teatro Donizetti di Bergamo sono riconosciuti dal MIBACT come “Teatri storici di tradizione” e la Fondazione “I Pomeriggi Musicali” come “istituzione concertistico-orchestrante” ai sensi del D.M. 1° luglio 2014 “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” e successive integrazioni e modificazioni, nonché i Teatri di Tradizione di cui all’art. 28 della L. 14 agosto 1967, n. 800;
- OperaLombardia è un progetto pluridecennale promosso e sostenuto da Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con i soggetti sopra citati, finalizzato a favorire l'avvicinamento del pubblico all'opera lirica, in particolare giovanile, attraverso la produzione e la programmazione comune di una stagione d'opera da tenersi nei diversi territori regionali comprensiva di iniziative collaterali di approfondimento e formazione;
- la DGR XI/4910 del 21 giugno 2021 “Proroga di un anno alla durata del sostegno a soggetti di spettacolo dal vivo già assegnatari di contributi pluriennali (periodi 2018-2020 e 2019-2020) ai sensi della l.r. 25. Assegnazione risorse per attività 2021 e approvazione dei criteri di valutazione” ha prolungato la durata del riconoscimento regionale ai teatri di tradizione lombardi e alla ICO Fondazione i Pomeriggi Musicali facenti parte del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- circuito lirico OperaLombardia per l'anno 2021;
- il Piano Operativo Annuale per la cultura 2020, approvato con la d.g.r. n. XI/4869 del 14 giugno 2021 "Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" prevede, tra le priorità di intervento, il rinnovo dell'accordo con i Teatri di Tradizione Lombardi e con l'Orchestra I Pomeriggi Musicali per la realizzazione delle stagioni liriche del circuito OperaLombardia;

CONSIDERATO che, sulla base delle considerazioni e dei richiami di cui ai precedenti punti, la promozione della tradizione lirica e la valorizzazione del teatro musicale si configura come attività di interesse comune di Regione Lombardia e dei teatri di tradizione facenti parte del circuito lirico OperaLombardia;

PRESO ATTO che i teatri del circuito, con prot. L1.2021.0002181 del 19/07/2021, hanno presentato il piano quadriennale delle attività del circuito stesso, il progetto artistico delle stagioni liriche dalla stagione 2021/22 alla stagione 2024/25 inclusa e relativo budget preventivo;

CONSIDERATO che le attività del circuito lirico OperaLombardia risultano coerenti con le politiche regionali e le linee programmatiche di Regione Lombardia a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo;

RITENUTO opportuno:

- approvare uno schema di accordo di collaborazione per il quadriennio 2021-2024 che regoli le modalità di erogazione del contributo e disciplini i reciproci rapporti e impegni tra Regione Lombardia e i teatri e orchestra del circuito lirico OperaLombardia;
- demandare la firma del suddetto accordo al Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Autonomia e Cultura;
- destinare al circuito lirico OperaLombardia l'importo di € 535.000,00 annui per la realizzazione delle stagioni previste nel programma di attività, così suddivisi:
 - 360.000,00 euro annui per l'abbattimento dei costi dell'orchestra del circuito I Pomeriggi Musicali;
 - 175.000,00 euro annui quale sostegno all'attività lirica dei teatri;
- di ripartire il contributo tra i teatri a seguito della presentazione del progetto di stagione annuale, suddividendo l'importo in maniera uguale per ciascun



Regione Lombardia

LA GIUNTA

titolo e suddividendo successivamente tra i diversi teatri in base al numero di recite ospitate da ciascuno di essi;

- di erogare il contributo annuale a ciascun beneficiario nel seguente modo:
 - 75% a titolo di acconto, dietro la presentazione del progetto e preventivo dei costi annuale;
 - 25% a seguito di invio della rendicontazione dettagliata dei costi sostenuti e delle attività realizzate e sua verifica da parte degli uffici regionali competenti;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione con i cinque teatri di tradizione del circuito lirico lombardo e con la Fondazione I Pomeriggi Musicali, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che Regione Lombardia farà fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione del presente Accordo di collaborazione per complessivi € 2.140.000,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio e nello specifico:

- per la somma di € 401.250,00 sul bilancio 2021;
- per la somma di € 535.000,00 sul bilancio 2022;
- per la somma di € 535.000,00 sul bilancio 2023;
- per la somma di € 535.000,00 sul bilancio 2024;
- per la somma di € 133.750,00 sul bilancio 2025;

RITENUTO che con successivi atti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni e alla successiva liquidazione del contributo annuale, conformemente a quanto previsto in convenzione;

VISTO l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

VISTA la legge 1 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali" e in particolare l'articolo 1 ai sensi del quale "lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale";

VISTO l'articolo 26 della legge n.800/1967 ai sensi del quale possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 28 della legge n. 800/1967 ai sensi del quale "I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province. Il Ministro (...) sentita la Commissione consultativa per la Musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali";

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e in particolare l'articolo 9, comma 1, in base al quale "il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto (...) ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, delle l.15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi;

CONSIDERATO che i teatri di tradizione e le Istituzioni Concertistico-Orchestrali rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo della cultura artistica e musicale del territorio, che si evidenzia anche con il necessario cofinanziamento da parte di enti territoriali;

CONSIDERATO inoltre che il contributo regionale nel settore in questione è concesso a seguito della valutazione dei progetti artistici e dei programmi annuali e che il contributo concesso non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato;

TENUTO CONTO del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) secondo cui "lo sviluppo della cultura" è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica "anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni" introdotto dalla riforma del titolo V" e secondo cui "a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario a opere (...) che presentino particolari qualità culturali e artistiche si connotano (...) nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)";

CONSIDERATO che l'intervento normativo teso a regolare la materia dei contributi pubblici in favore delle attività dello spettacolo assolve a un compito previsto per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

la Repubblica direttamente dall'art. 9 della Costituzione;

TENUTO CONTO del fatto che, quanto sopra esposto, consente di escludere che le attività progettuali artistiche proposte nel settore in questione e valutate dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico si sostanzino in un'attività economica;

CONSIDERATO che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale sopra citato, l'esercizio della funzione pubblicistica di interesse nazionale svolto nel settore in argomento in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, è riferibile a tutte le articolazioni della Repubblica previste dall'art. 114 della Costituzione;

TENUTO CONTO, altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti e in ragione dell'unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività";

CONSIDERATO che le entrate dalla vendita e delle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della produzione;

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra esposto che il sistema di finanziamento pubblico agli organismi di spettacolo operanti nei settori in questione non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

PRESO ATTO che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione degli artt. 26 e 27 del Dlgs 33/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione che individua e disciplina i reciproci rapporti e impegni tra Regione Lombardia e il circuito lirico OperaLombardia per il quadriennio 2021-2024 (Allegato A – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
2. di demandare la firma del succitato accordo al Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Autonomia e Cultura;
3. di individuare per la realizzazione delle iniziative previste nel programma di attività un contributo annuo di € 535.000,00, che verrà erogato secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'art. 3 dell'accordo di collaborazione di cui all'allegato A) della presente deliberazione;
4. di prendere atto che agli oneri per la realizzazione degli accordi di cui al presente provvedimento Regione Lombardia farà fronte per complessivi € 2.140.000,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 e, nello specifico:
 - per la somma di € 401.250,00 sul bilancio 2021;
 - per la somma di € 535.000,00 sul bilancio 2022;
 - per la somma di € 535.000,00 sul bilancio 2023;
 - per la somma di € 535.000,00 sul bilancio 2024;
 - per la somma di € 133.750,00 sul bilancio 2025;
5. di stabilire che il contributo destinato all'orchestra e teatri che compongono il circuito lirico OperaLombardia sarà assegnato valutando il progetto dettagliato presentato in ciascuna annualità e in base ai criteri previsti all'art.3 dell'accordo di collaborazione di cui all'allegato A) della presente deliberazione, fatte salve le effettive disponibilità sul bilancio regionale per gli esercizi di competenza;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si



Regione Lombardia
LA GIUNTA

provveda alla pubblicazione degli artt. 26 e 27 del Dlgs 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge